

**STATUTI**  
**della**  
**“Fondazione per l’Istituto Svizzero di Roma”**  
**“Fondation pour l’Institut suisse de Rome”**  
**“Stiftung für das Schweizerische Institut in Rom”**

**Art.1**  
**Denominazione**

Sotto la denominazione "Fondazione per l'Istituto Svizzero di Roma" - "Fondation pour l'Institut suisse de Rome" - "Stiftung für das Schweizerische Institut in Rom", è costituita una Fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero.

**Art. 2**  
**Scopo**

La Fondazione presiede all'attività dell'Istituto svizzero di Roma (in seguito: Istituto), avente sede presso la Villa Maraini-Sommaruga a Roma, donata dalla signora Carolina Maraini-Sommaruga alla Confederazione svizzera e che questa ha messo a sua disposizione.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

L'Istituto si propone di:

- Offrire a giovani svizzeri la possibilità di approfondire le loro conoscenze o la loro arte, d'intraprendere ricerche o lavori originali, in un centro di cultura classica;
- Incoraggiare l'attività scientifica o artistica della Svizzera, offrendo a studiosi e artisti condizioni favorevoli di soggiorno in Italia;
- Contribuire allo sviluppo delle relazioni scientifiche e culturali tra la Svizzera e l'Italia.

La Fondazione può partecipare ad iniziative utili o necessarie per raggiungere il suo scopo.

**Art. 3**  
**Sede e recapito**

La Fondazione ha sede a Lugano. La sede potrà tuttavia essere trasferita in un altro luogo della Svizzera, con decisione del Consiglio di Fondazione approvata dall'Autorità di vigilanza.

Il Consiglio di Fondazione definisce il recapito della Fondazione in una località svizzera che può essere in un luogo diverso dalla sede.

**Art. 4**  
**Durata**

La durata della Fondazione è indeterminata.

**Art. 5**

## **Autorità di vigilanza ed iscrizione**

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Dipartimento federale dell'interno. Essa è iscritta nel registro di commercio.

### **Art. 6 Capitale di Fondazione**

Il patrimonio della Fondazione è costituito come segue:

- un capitale di dotazione di franchi svizzeri 6'000'000.- (sei milioni),
- il patrimonio mobile proveniente dalla proprietà Maraini, giusta l'inventario esistente (mobili, libri, oggetti d'arte, ecc.).

Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da versamenti di enti pubblici o privati, da legati, donazioni e offerte.

### **Art. 7 Principi per l'amministrazione e la gestione del patrimonio**

Per far fronte alle spese annue, la Fondazione può far capo solo agli interessi del patrimonio e, inoltre, ai sussidi, doni, lasciti ed altri contributi, in danaro ed in natura, che potranno esserle concessi dalla Confederazione, da enti di diritto pubblico o da privati.

Il capitale di Fondazione può essere intaccato soltanto con decisione del Consiglio di Fondazione, approvata dall'Autorità di vigilanza.

Il Consiglio di Fondazione può devolvere sussidi, doni, lasciti e altri contributi ad aumento del capitale di Fondazione; deve farlo se tale fu la volontà espressa dei donatori.

La definizione della politica di investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di Fondazione; il patrimonio della Fondazione sarà gestito secondo i criteri di una prudente amministrazione avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.

### **Art 8 Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono:

1. Il Consiglio di Fondazione;
2. Il/la Direttore/Direttrice
3. L'Ufficio di revisione.

La Fondazione può costituire le commissioni consultative necessarie al suo funzionamento. I compiti e il funzionamento di queste commissioni sono definiti nel regolamento.

### **Art. 9 Consiglio di Fondazione: composizione**

1. Il Consiglio di Fondazione si compone di un presidente, di un vicepresidente, di tre a cinque membri (di cui il membro di diritto cfr. punto 2), che saranno designati tenendo conto delle loro esperienze negli ambiti artistico e scientifico, delle loro competenze di gestione e, per i membri svizzeri, delle regioni linguistiche del Paese.

2. Fa parte di diritto del Consiglio di Fondazione un membro designato dalla famiglia della donatrice Carolina Maraini - Sommaruga.
3. L'Ambasciatore pro tempore di Svizzera a Roma partecipa alle riunioni in qualità di invitato permanente senza diritto di voto.
4. I membri del Consiglio di Fondazione sono nominati per un periodo amministrativo di quattro anni. Se un membro lascia il Consiglio durante il periodo amministrativo, il suo successore è nominato per la rimanente parte del periodo amministrativo.
5. I membri del Consiglio di Fondazione sono rieleggibili, ritenuto che la durata del mandato di un membro del Consiglio di Fondazione è in ogni caso limitata a 8 anni (ad esclusione dei membri nominati nell'articolo 2).
6. Le funzioni di membro e le cariche all'interno del Consiglio di Fondazione sono onorifiche. In particolare:
  - a) La partecipazione alle sedute del Consiglio e il tempo necessario per la loro preparazione non sono remunerati.
  - b) Un apposito Regolamento regola la rifusione delle spese vive e le eventuali indennità per prestazioni dei membri del Consiglio che esulano da quelle indicate sub lettera a).

#### **Art. 10**

#### **Consiglio di Fondazione: competenze**

Il Consiglio di Fondazione ha le seguenti competenze:

1. Definisce la visione, la strategia, l'organizzazione e le regole di gestione della Fondazione.
2. Adotta i mandati di prestazione conferiti all'Istituto.
3. Adotta i Regolamenti e le loro modifiche.
4. Approva il preventivo e i conti annuali.
5. Istituisce le Commissioni consultative necessarie per il funzionamento della Fondazione.
6. Nomina
  - a) per cooptazione i membri del Consiglio di Fondazione,
  - b) nel suo interno il/la Presidente e il/la Vice presidente, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili una volta,
  - c) i membri delle Commissioni,
  - d) il Direttore,
  - e) il Responsabile scientifico e il Responsabile artistico,
  - f) l'Amministratore,
  - g) l'Ufficio di revisione,
  - h) il/la Segretaria del Consiglio di Fondazione,
  - i) il Revisore interno.
7. Cura i rapporti con le istanze che collaborano e sostengono l'Istituto.

8. Adotta il programma annuale delle attività su proposta del direttore.
9. Sceglie i residenti dell'Istituto.
10. Presenta i rapporti e i consuntivi all'Autorità di vigilanza.

Il Consiglio di Fondazione è competente per trattare e deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti ad altra autorità.

#### **Art. 11** **Il/la Direttore/trice**

Il/la Direttore/trice dirige e sviluppa l'Istituto come centro scientifico e artistico nell'ambito definito dallo scopo statutario e dalle strategie definite dal Consiglio di Fondazione.

È l'organo di esecuzione, nelle modalità definite dal Regolamento, delle decisioni del Consiglio di Fondazione.

#### **Art. 12** **Ufficio di revisione**

L'Ufficio di revisione è composto da un ufficio professionale di revisione ed è nominato per un periodo massimo di sei anni.

L'Ufficio di revisione è esterno e indipendente e non è compatibile con nessun organo o funzione all'interno della Fondazione.

L'Ufficio di revisione verifica annualmente i conti e i bilanci della Fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di Fondazione.

#### **Art. 13** **Modifica dello Statuto**

Il Consiglio di Fondazione può, con decisione presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, modificare lo statuto della Fondazione, quando ciò sia richiesto per il mantenimento del fine.

È riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

#### **Art. 14** **Regolamenti**

I Regolamenti della Fondazione, così come ogni loro modifica, sono sottoposti all'Autorità di vigilanza per approvazione.

Il Regolamento sul rimborso delle spese dei membri del Consiglio e sulla loro eventuale retribuzione, è anche sottoposto per approvazione all'Autorità fiscale cantonale.

#### **Art. 15 Scioglimento**

Salva l'applicazione dell'art. 88 del Codice civile svizzero, la Fondazione può essere sciolta con una decisione del Consiglio di Fondazione, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, se la Confederazione svizzera si dichiara disposta ad assumere l'attivo e il passivo della Fondazione e se quest'assunzione si palesa assolutamente indispensabile per il raggiungimento del fine della Fondazione.

Tranne nell'ipotesi prevista dal capoverso precedente, i beni della Fondazione, in caso di scioglimento,

saranno destinati a persone giuridiche che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o utilità pubblica e che perseguono un fine identico o simile oppure alla Confederazione svizzera.

È riservata l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

**Art. 16**  
**Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Questo statuto, approvato dal Consiglio di Fondazione in data 20 aprile 2015 è stato modificato dal Consiglio di Fondazione il 19 dicembre 2016. La modifica entra in vigore su riserva dell'approvazione del Dipartimento federale dell'Interno, Autorità di vigilanza sulle fondazioni.

Roma, 19 dicembre 2016

Charles Kleiber  
Presidente del Consiglio di Fondazione

Françoise Ninghetto  
Vicepresidente del Consiglio di Fondazione